

Prot. N. 12940/A/20



**RICCARDO FONTANA**  
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA  
ARCIVESCOVO  
VESCOVO DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO

**Ai dilette figli e figlie  
della Santa Chiesa  
che è in Arezzo Cortona e San Sepolcro:  
Pace e Benedizione!**

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;  
visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;  
sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici; con il presente

### **DECRETO**

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione e la concessione in locazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione e/o la rinuncia di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di valore superiore ad euro diecimila;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, eccetto i contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori quando non superano la somma indicata al precedente punto 8);

10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ETS (ente terzo settore);
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. l'eventuale variazione di spesa per l'esecuzione di lavori quando eccede del 5% la somma già autorizzata;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, gli organi di mediazione, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri".

Dato in Arezzo, dalla mia Sede presso San Donato, il 7 agosto 2020, Solennità di San Donato, Patrono Principale della Diocesi.



✠ Riccardo Fontana  
Arcivescovo



Can. Carlo Cosi  
Cancelliere